

N. 38163 di Rep.rio

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

COMUNE DI CREMONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA E L'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "GRUPPO JANGGOS" DI CREMONA RELATIVA
ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO MUSICA DENOMINATO "IL
CASCINETTO".

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di Venerdì 11 (undici) _____ del mese di
Dicembre ____ dell'anno 1992 (milenovecentonovantadue) ____
in una Sala del Palazzo Municipale di Cremona.

Premesso:

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 210/39862
del 23.6.1992 (allegato A), esecutiva a' sensi di legge,
decideva di istituire il Centro Musica denominato "Il
Cascinetto" approvando nel contempo il testo della
convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione Culturale "Gruppo Janggos" di Cremona.

Tutto ciò premesso, volendosi oggi dalle parti interessate
addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni
conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto
convenuto al riguardo, davanti a me REBECHI Dr. RENZO, nato
a Cremona il 28 Febbraio 1938, nella sua qualità di Segretario
Generale del Comune di Cremona ======
senza testimoni, avendovi le parti comparenti con il mio

II. SEGRETARIO ROGATORIE

p. L'ASSOCIAZIONE

PER IL COMUNE DI CREMONA



assenso concordemente rinunciato, a sensi della vigente legge notarile, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) GARINI Avv. ALFEO, nato a Rivarolo del Re (Cremona) il 17 Aprile 1940, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Cremona (C.F. 00297960197);
- 2) CASO FABIO ENZO, nato a Cremona il 6 Dicembre 1960, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Culturale "Gruppo Janggos", con sede a Cremona in Via Bissolati, n. 95 - (C.F. 93014080191) - (P.I. 00985340199)

come risulta dall'atto costitutivo di associazione del 18 Febbraio 1991 - N. 6985/57897 Repertorio - Dr. Ambrogio Squintani - Notaio in Cremona - in atti - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 27 Settembre 1992.

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, ratificate le premesse narrative, stipulano e convengono quanto segue:


ART. 1 - Con il presente atto il Comune di Cremona, in convenzione con l'Associazione Culturale "Gruppo Janggos", istituisce il Centro Musica denominato "Il Ciscchetto" con sede in via Maffi 2/a, nei locali indicati nella planimetria allegata alla

presente convenzione e di essa facente parte integrante e sostanziale (all. 2).

Il Centro è gestito dal Comitato di Gestione, dall'Assemblea degli iscritti e dal Coordinatore i cui compiti sono specificati nel Regolamento del Centro Musica "Il Cascinetto" (all. 1).

ART. 2 - Il Centro, con le modalità e gli strumenti definiti nei successivi articoli, persegue le seguenti finalità:

- a) - concorrere al soddisfacimento della crescente domanda di aggregazione proveniente in particolar modo dal mondo giovanile;
- b) - essere luogo di riferimento per lo scambio di esperienze tra coloro che, in modo singolo ed associato, si interessano e/o operano nel campo musicale;
- c) - favorire il coordinamento delle realtà esistenti sul territorio cittadino nell'ambito delle attività musicali;
- d) - contribuire, anche attraverso la progettazione e la gestione di iniziative, ad allargare il ventaglio dell'offerta di attività nel settore della musica, rivolta a tutti i cittadini ed ai giovani in particolare;



15000

e) - stimolare l'arricchimento culturale ed il perfezionamento delle tecniche che "producono" musica, anche attraverso la messa a disposizione di sale prova nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Centro Musica "Il Cascinetto" (all. 1).

ART. 3 - Per il raggiungimento delle finalità sopra illustrate, l'Associazione Culturale "Gruppo Janggos" si impegna a:

- a) mettere a disposizione il proprio materiale come indicato nell'inventario allegato alla presente convenzione e di essa facente parte integrante e sostanziale (all. 3);
- b) garantire la presenza e l'impegno attivo dei propri rappresentanti ed esperti nel Comitato di Gestione del Centro, come da art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Centro, allegato a questa convenzione per farne parte integrante e sostanziale (all.1); attraverso questo impegno, l'Associazione assicura quindi la vitalità, la funzionalità, e l'apertura del Centro (per un impegno settimanale di almeno 30 ore), in collaborazione con i soci;
- c) garantire la presenza e l'impegno attivo dei

propri rappresentanti in occasione, inoltre,

delle manifestazioni che il Centro promuoverà;

d) amministrare, a proprio nome, i fondi propri del Centro (vedi art. 7 dell'all.1);

e) progettare tutto il materiale pubblicitario riguardante le attività del Centro;

f) garantire un adeguato servizio di pulizia dei locali del Centro;


g) presentare alla Giunta Comunale entro il 30 Settembre di ogni anno un programma preventivo di attività per l'anno successivo, da finanziare col contributo del Comune di Cremona come da art. 7 della presente convenzione;

h) presentare alla Giunta Comunale, entro il 28 Febbraio di ogni anno, una relazione consuntiva, completa di bilancio, delle attività dell'anno trascorso, attuate utilizzando il contributo del Comune di Cremona; detta relazione dovrà essere sottoposta alla Giunta Comunale per l'approvazione;

i) apporre a tutte le manifestazioni che l'Associazione Culturale "Gruppo Janggos" promuoverà utilizzando il contributo del Comune di Cremona la seguente denominazione: Centro Musica "Al Cascinetto" - Comune di Cremona :

IL SIEGELLO DI POGGIANTE

CONVENZIONE
P.L. ASSOCIAZIONE



15000

Progetto Giovani.

ART. 4 - Per il raggiungimento delle finalità illustrate il

Comune di Cremona si impegna a :

a) fornire la sede, provvedere ad un adeguato arredo ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, con eccezione delle pulizie;

b) fornire, nel limite delle proprie disponibilità, l'utilizzo non oneroso delle attrezzature e delle sale cittadine di proprietà comunale per l'organizzazione di iniziative;

c) garantire un contributo finanziario annuo a norma del successivo art. 7;

d) per tutta la durata della convenzione mettere a disposizione un proprio operatore, a tempo pieno, con la funzione di supporto tecnico-organizzativo per le attività del Centro.

Inoltre, compatibilmente con la propria disponibilità, mettere a disposizione del Centro Musica un obiettore di coscienza;

e) garantire la collaborazione del proprio personale tecnico nell'organizzazione delle varie iniziative;

f) divulgare le iniziative del Centro attraverso l'invio del materiale pubblicitario tramite i propri uffici;

g) mettere a disposizione il proprio materiale come indicato nell'inventario allegato alla presente convenzione e di essa facente parte integrante e sostanziale (all. 4);

h) l'Assessore relazionerà annualmente sull'andamento della convenzione in seno alla commissione consiliare competente che sarà istituita a sensi del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale" in approvazione (art. 14).

ART. 5 - Il Centro ha in dotazione tutte le strutture e i materiali, necessari al proprio funzionamento, messi a disposizione dalle parti in convenzione, come indicato nell'all. 2 per i locali e negli all. 3 e 4 per i materiali.

In caso di cessazione e conseguente mancato rinnovo della convenzione ogni parte riprenderà il possesso dei beni indicati.

Per quanto riguarda il patrimonio discografico, videografico e bibliografico, formato con il contributo del Comune e del Gruppo Janggos, le parti convegno che in caso di cessazione della

convenzione si impegneranno ad assicurarne l'integrità, la conservazione ed una destinazione unitaria che renda possibile la fruizione dell'intero patrimonio al pubblico.

In ogni caso, ognuna delle parti mantiene la proprietà della propria quota di materiale. Nell'eventualità che una delle parti manifesti la volontà di cedere i propri beni, l'altra detiene un diritto di prelazione su questi.

ART. 6 - Il funzionamento del Centro è stabilito dal "Regolamento per il funzionamento del Centro Musica "Il Cascinetto", che figura quale all. 1 alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 7 - L'Associazione culturale "Gruppo Janggos" ha a disposizione un contributo finanziario del Comune di Cremona, la cui entità è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e comunicata alla Associazione culturale entro il 15 Novembre di ogni anno, sulla base del Programma di attività presentato dall'Associazione.

ART. 8 - L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- 50% entro il 1° marzo;
- 30% entro il 1° giugno;

- 20% a saldo, previa approvazione da parte della Giunta Comunale del rendiconto di cui all'art. 3 comma h) della presente convenzione.

ART. 9 - Le parti convenzionate si impegnano affinchè tutti gli organismi previsti operino nel rispetto dei principi democratici e con l'obiettivo di stimolare il più possibile la partecipazione degli iscritti.

ART. 10 - La validità della presente convenzione è stabilita fino al 31.12.1993.

La presente convenzione potrà essere disdetta da una delle due parti, prima della scadenza naturale, con motivato preavviso scritto di almeno 6 mesi (sei).

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione Culturale "Gruppo Janggos" di Cremona la quale, a tale scopo, ha versato presso la Cassa Economato del Comune di Cremona, la somma, a render conto e salvo conguaglio, di L. 1.400.000.--- come risulta dalla bolletta di cassa n. 2346 dell'11 Dicembre 1992.

=====

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto che viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti interessate, che